

Avv. Donatella Marcori
via Cugia n.35 09129 Cagliari
tel/fax 070-307340/300285/ 3471860251
PEC:d.marcori@pec.studiogallus.it

OGGETTO: SUNTO DEL RICORSO N. RG 1897/2017 E DEI MOTIVI AGGIUNTI DA PUBBLICARE SUL SITO INTERNET DEL MINISTERO DELL'INTERNO, DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE, IN ESECUZIONE DELL'ORDINANZA PRESIDENZIALE DEL T.A.R. PER IL LAZIO-ROMA, SEZIONE PRIMA BIS, N.5985/2018 REG.PROV.PRES. PUBBLICATA IL 04 OTTOBRE 2018 (RICORSO N.R.G. 1897/2017 – SETZU ALESSANDRO c/ MINISTERO DELL'INTERNO E NEI CONFRONTI DI DIEGO PELLINO E CANU LUCIANO IN QUALITÀ DI CONTROINTERESSATI) AL FINE DI CONSEGUIRE LA CONOSCENZA LEGALE DEL RICORSO DA PARTE DEI CONTROINTERESSATI MEDIANTE LA NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI.

In ottemperanza a quanto disposto con Ordinanza di cui all'oggetto, di seguito si riporta il sunto del ricorso e dei motivi aggiunti proposti nanti il TAR Lazio.

SUNTO RICORSO E MOTIVI AGGIUNTI

Con ricorso proposto innanzi al TAR Lazio, contrassegnato al n.1897/2017,il Signor Setzu Alessandro, rappresentato e difeso dal sottoscritto Avv. Donatella Marcori con studio in Cagliari – Via Cugia n. 35, ha impugnato, previa richiesta di misure cautelari, il: Decreto del 20.12.2016 prot. n. 0000777 S.06.03.10 Visite mediche, trasmesso con nota prot. n.

0114960 del 22.12.16 a mezzo raccomandata A/ R, ricevuta in data 2 gennaio 2017, con cui il Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile- Direzione Centrale per gli Affari generali- ha escluso il Signor Setzu Alessandro dalla procedura concorsuale per l'assunzione nel ruolo dei vigili del fuoco del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, indetto con decreto del Capo Dipartimento n.5140 del 6 novembre 2008 “ in quanto nei suoi confronti la Commissione medica ha espresso il seguente giudizio: Deficit statura (cm. 162,5). D.M. 11/03/2008, n.78 art.1 comma 1, D.P.C.M. 22/07/1987, n.411, art.3, c.2”;del verbale n.10 del 7 dicembre 2016, non conosciuto se non per *relationem*, con cui la Commissione medica ha espresso il seguente giudizio di non idoneità nei confronti del Sig. Setzu Alessandro, nato il 12 maggio 1982:”Deficit statura (cm. 162,5). D.M. 11/03/2008, n.78 art.1 comma 1, D.P.C.M. 22/07/1987, n.411, art.3, c.2”;nonché del Bando di concorso pubblico per titoli ed esami, a 814 posti nella qualifica di vigile del fuoco nel ruolo vigili del fuoco del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco indetto con decreto del Capo Dipartimento n.5140 del 6 novembre 2008 art. 2, c.1, lett.d) nella parte in cui richiede un limite di altezza minimo di m. 1,65 per la partecipazione al concorso;le graduatorie finali del concorso approvate con decreto n.88 del 14 luglio 2010, pubblicato nel bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'Interno n.1/25 del 16 luglio 2010 e successive modificazioni ed integrazioni;nonché avverso ogni altro atto e/o provvedimento antecedente e presupposto, esecutivo, attuativo, inerente, consequenziale e comunque connesso, anche non conosciuto, ed in particolare:ove occorra, del D.P.C.M.22/07/1987,n.411, del D.P.C.M.n.233 del 27 aprile 1993 e art.3, c.2

e dell'art.1 del D.M. 11/03/2008, n.78;2) il ricorso, ritualmente notificato e depositato reca il numero R.G.**1897/17**.

3) Il ricorrente, ritenendo i provvedimenti citati illegittimi e gravemente lesivi della sua posizione ha impugnato i medesimi sulla base dei seguenti motivi di diritto:

Violazione ed erronea interpretazione di legge in relazione agli artt. 3,4 e 97 della Costituzione; Violazione e falsa applicazione di legge dell'art.1 della legge n.241/1990; Eccesso di potere per disparità di trattamento; Violazione ed erronea interpretazione ed applicazione di legge con riferimento all'art.3 della legge n.241/1990 e successive integrazioni e modificazioni; Eccesso di potere per difetto di motivazione, difetto di presupposti, carenza di istruttoria, travisamento dei fatti, errore, contraddittorietà, illogicità, sviamento, disparità di trattamento ed ingiustizia manifesta.

In particolare, il ricorrente sottolineava come i provvedimenti impugnati fossero illegittimi perché nel nostro sistema vige il principio del divieto di discriminazione in base all'altezza (vedi sentenza Corte Costituzionale n.163 del 1993 e Legge 13.12.1986 n.874). Inoltre, il quadro normativo è stato modificato dalla Legge 12 gennaio 2015 n.2 che, al fine di sostituire il requisito dei limiti di altezza per il reclutamento del personale delle Forze armate, previsto dall'art. 587 del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al DPR 15.03.2010, n.90, con parametri atti a valutare l'idoneità fisica del candidato al servizio, nel modificare l'art. 635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66, ha previsto che il requisito dei limiti di

altezza sia sostituito da parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolica attiva secondo tabelle stabilite nel regolamento.

4) alla camera di consiglio del 29 marzo 2017, in assenza del Ministero non costituitosi in giudizio, è stata discussa la domanda cautelare di sospensione degli effetti dei provvedimenti impugnati;

5) con ordinanza n.01652/2017 REG.PROV.CAU. depositata il 31 marzo 2017 la sezione prima bis del TAR Lazio ha accolto ai fini del riesame l'istanza cautelare;

6) il Ministero dell'Interno, in ottemperanza alla suddetta ordinanza, con Decreto n.72 del 23 giugno 2017 riammetteva con riserva il Signor Setzu alla procedura selettiva ricollocandolo in graduatoria al 2409° posto;

7) In data 22 settembre 2017, previa convocazione con nota dipvvf.DCAFFGEN. Registro Ufficiale.U.0005771.04.0917, il Signor Setzu veniva sottoposto a nuovi accertamenti sanitari presso la Direzione sanità del dipartimento della Pubblica Sicurezza, ai fini del riesame dell'idoneità fisica secondo i parametri di cui alla L.n.2/2015 e DPR 207/2015.

8) In data 19.10.17 la sottoscritta riceveva a mezzo PEC il Decreto del Ministero dell'Interno-Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile- Direzione Centrale per gli Affari generali .DCAFFGEN. Registro decreti-REGISTRAZIONE prot. n.0000213 del 19/10/2017 T.01.03.09.Visite mediche, trasmesso con nota dipvvf. DCAFFGEN. Registro Ufficiale.U.0007229.19-10-2017 con cui“ visto il giudizio di non idoneità espresso dalla Commissione medica con verbale n.13 del 22.09.17 nei confronti del signor Setzu Alessandro: “ Bioimpedezimetria: **PBF % 25,8** DPR n. 207 del 17 dicembre 2015” veniva annullato il precedente Decreto n.72 del 23 giugno 2017 di riammissione con riserva del Signor Setzu Alessandro, nato il 12 maggio 1982 e riconfermata l'esclusione del medesimo dal concorso de quo;

9) con **motivi aggiunti** presentati il 09 gennaio 2018 veniva impugnata il suddetto Decreto n.213 del 19.10.17 di esclusione, la nota DCAFFGEN. Registro Ufficiale.2017.0007243 e l'allegato verbale n.13 del 22 settembre 2017 della Commissione medica prodotti dall'amministrazione ricorsata con deposito telematico del 25.10.17 sulla base dei seguenti motivi di diritto:

Violazione e falsa applicazione degli artt. 3,4,6 della Direttiva tecnica “Modalità tecniche per l'accertamento e verifica dei parametri fisici” emanata ai sensi del DPR 17,12,2015, n.207 ed elaborata dall'Ispettorato Generale della Sanità Militare, approvata dall'ispettore generale in data 9.02.16 -M-D SSMD REG2016 0022670 17.02.2016; Violazione ed erronea interpretazione ed applicazione di legge con riferimento all'art.3 della legge n.241/1990; Eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, difetto di istruttoria e motivazione, travisamento dei presupposti di fatto, errore, disparità di trattamento ed ingiustizia manifesta.

In particolare, il ricorrente lamentava il mancato rispetto delle direttive tecniche con riferimento alla strumentazione utilizzata, ai parametri inseriti nonché alla mancata indicazione al momento della convocazione e prima dell'esame delle indicazioni procedurali previste dall'art.3 delle stesse direttive. Inoltre il ricorrente documentava, con diverse certificazioni (ed in particolare con quella dell'Azienda Ospedaliera “G. Brotzu”) che la sua struttura muscolare è adeguata alle previsioni del concorso per cui è causa.

10) con ordinanza **n.03065/2018** REG.PROV.CAU. depositata il 23 maggio 2018 la sezione prima bis del TAR Lazio ha accolto ai fini del riesame nei termini di cui in motivazione l'istanza cautelare proposta con i motivi aggiunti.

11) il Ministero dell'Interno, in ottemperanza alla suddetta ordinanza, con Nota trasmessa via Pec alla sottoscritta in data 8 giugno 2018, convocava il Signor Setzu il giorno 25 giugno 2018, presso i locali del Comando Generale

dell'Arma dei Carabinieri, per essere sottoposto all'accertamento dei parametri fisici ai sensi del DPR n.2017/2015;

12) Effettuato l'accertamento, con verbale n.3 del 25 giugno 2018, depositato telematicamente in data 28 giugno 2018, la Commissione medica incaricata ha espresso il giudizio di **IDONEITA'**.

13) Con **Decreto** del Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa civile-Direzione centrale per gli Affari Generali, **dipvvf.DCAFFGEN.Registro Decreti.R.0000181.05-09.2019**, trasmesso con Nota **dipvvf.DCAFFGEN.Registro Ufficiale.U.0012368.05.09-2018** alla sottoscritta via PEC in data 5 settembre 2018, " Considerato l'esito favorevole al candidato della verifica effettuata in ottemperanza della sopracitata ordinanza come da verbale della commissione medica n.3 del 25 giugno 2018 che rende opportuno il **reinserimento dello stesso in graduatoria pur nelle more del giudizio di merito**: DECRETA il signor Setzu Alessandro, nato il 12 maggio 1982, è riammesso, con riserva, al concorso in questione, ricollocandosi in graduatoria al 2409° posto, con punti 85,28, **come da DM n.88 del 14 luglio 2010-allegato B4- e successive modificazioni**.

14) in data 28 settembre 2018 il Signor Setzu ha sottoscritto **l'assunzione con riserva nella qualifica di allievo Vigile del Fuoco** del Corpo Nazionale(vediprovvvedimenton.dipvvf.DCR1SUM.REGISTROUFFICIALE.U.0051933.28-09-2018) e convocazione per il 1 ottobre 2018 per iniziare la frequenza del prescritto corso di formazione teorico pratico;

15) Con Ordinanza Presidenziale n. 5985 del 4.10.2018 il Tar Lazio, sezione prima bis disponeva l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, ai sensi dell'art.49 c.p.a., in ragione del numero elevato e non precisato di controinteressati inseriti nella graduatoria generale di merito, del cui scorrimento si tratta, approvata con Decreto del Capo Dipartimento n.5 del 1.02.2010, a conclusione del concorso pubblico per titoli ed esami a 814

posti nella qualifica di vigile del fuoco, bandito con DM n.5140 del 6.11.2008, mediante pubblicazione sul sito internet dell'amministrazione resistente.

CONCLUSIONI

“ Voglia codesto Ecc.mo Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, in accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti: in via preliminare e pregiudiziale: sospendere i provvedimenti impugnati, ordinando all'amministrazione ricorsata di riammettere il ricorrente alla procedura concorsuale; Nel merito: dichiarare illegittimi ed annullare tutti gli atti impugnati, sia col ricorso principale che con i motivi aggiunti, con ogni conseguenziale pronunzia; in via subordinata: ritenuta rilevante e non manifestamente infondata, proporre dinanzi alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'art.1, legge 12 gennaio 2015, n.2 e degli artt. 3 e 4 del DPR 17 dicembre 2015, n.207, per violazione dell'art. 3 della Costituzione e per illogicità, sospendendo conseguentemente il presente procedimento: In ogni caso, con la vittoria degli onorari e delle spese del giudizio; in via istruttoria, si chiede che l'Ecc.mo TAR adito voglia: 1) Ordinare all'amministrazione ricorsata il deposito di tutti gli atti non conosciuti e utili per chiarire la presente vicenda ed, in particolare, il supporto cartaceo fornito dallo strumento utilizzato dalla commissione medica per la valutazione bioimpedenziometrica, in cui sono indicati i valori percentuali di massa grassa e massa metabolicamente attiva rilevati sul signor Setzu Alessandro in occasione della visita del 22.09.2017.2) disporre verifica, ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a., intesa ad accertare, in contraddittorio tra le parti, la percentuale di massa grassa del ricorrente nonché l'esito del relativo esame impedenziometrico.3) occorrendo disporre CTU per accertare:a)- il malfunzionamento e/o la mancata taratura o attendibilità degli strumenti di misurazione utilizzati dalla commissione medica per accertare la composizione corporea; b)- che il ricorrente possiede

un profilo sanitario compatibile con quello previsto dalla normativa vigente ed applicabile.”

CONTROINTERESSATI

I controinteressati sono tutti i candidati collocati in posizione successiva alla 2409[°], presenti nell'allegato B4 della graduatoria concorsuale di cui al decreto del Capo del Dipartimento n. 88 del 14 luglio 2010 e successivi decreti integrativi e modificativi e tutti i candidati collocati in posizione successiva alla 3765[°], presenti nell'allegato A della graduatoria generale di merito di cui al decreto del Capo del Dipartimento n. 88 del 14 luglio 2010 e successivi decreti integrativi e modificativi

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza Presidenziale della Sezione Prima Bis del Tar Lazio-Roma pubblicata il 4 ottobre 2018 n. 5985/2018 REG.PROV.PRES. Al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati.

Firmato digitalmente

Avv. Donatella Marcori